



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PARMA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>LAGUARDIA</u> | <u>GERARDO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>FERRARIO</u> | <u>ANTONIO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>BRANCACCIO</u> | <u>FRANCESCO SAVERIO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted] 4
depositato il 31/07/2014

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° [redacted] IRPEF-ADD.REG 2007
 - avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA [redacted] IRPEF-ADD.REG 2009
 - avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° [redacted] IRPEF-ADD.COM 2007
 - avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° [redacted] IRPEF-ADD.COM 2009
 - avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° [redacted] IRPEF-ALTRO 2007
 - avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° [redacted] IRPEF-ALTRO 2009
- contro: AGENTE DI RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

difeso da:

[redacted]
[redacted]

proposto dal ricorrente:

[redacted]
[redacted]

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 633/14

UDIENZA DEL

19/11/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

667/04/14

PRONUNCIATA IL:

19/11/2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 NOV. 2014

Il Segretario

Fabio Ingrassia





RGR () 4 () – Equit. Iscr. Ipot)

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Il ricorrente () come in atti rappresentato e difeso ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria , emessa da Equitalia Centro spa datata 17/06/2014 , inviata per raccomandata, che comunica non essere stato pagato l'importo di € 23.562,14= relativo a due avvisi di accertamento notificati in data 09/11/2012, quello relativo all'anno di imposta 2007 e in data 14/05/2013 quello relativo all'anno di imposta 2009 .

Il ricorrente contesta tale comunicazione precisando :

--- la mancata applicazione della sospensione, concessa dalla CTP di Parma sezione 1° , dell'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2007 ; avviso sospeso e rinviato a nuovo ruolo (avviso ())

--- la mancata applicazione della sospensione, concessa dalla CTP di Parma sezione 4° , dell'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2009 ; avviso sospeso in quanto non erano ancora decorsi i termini per il deposito della fideiussione (avviso ())

--- l'avvenuta notifica in assenza della compilazione della relativa relata di notifica sull'originale attestante la data di consegna, della sottoscrizione dell'Agente notificatore, per il tramite del servizio raccomandato postale anziché da agente notificatore ritualmente nominato

--- per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli aggi e degli interessi

--- per mancata sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento

per quanto sopra viene chiesta la dichiarazione di giuridica inesistenza ed efficacia della notificazione con conseguente nullità della comunicazione stessa ; il tutto con vittoria di spese ed onorario.

Equitalia Centra spa contro deduce e precisa :

--- nessuna rimostranza può essere sollevata a carico di Equitalia per l'avvenuta notifica della comunicazione preventiva qui impugnata, in quanto l'ente esattore non era a conoscenza dei dispositivi di accoglimento delle istanze cautelari in quanto non era stata parte dei procedimenti instaurati avverso tali avvisi di accertamento

--- essere del tutto legittima l'ipoteca, non ancora iscritta sull'immobile del ricorrente , in quanto il ricorrente non aveva ottemperato, entro i 60 giorni dal 07/07/2014 , all'obbligo di prestare la garanzia per la validità della sospensiva

--- relativamente alla contestazione dei numerosi vizi e anomalie , questo Agente fornisce i referti di notifica della comunicazione di iscrizione di ipoteca ; referto di notifica ricevuto in data 22/07/2014 dalla moglie del ricevente

--- la modalità di notifica a mezzo del servizio postale è espressamente consentita dall'art. 26 del DPR 602/73 ; l'avviso di ricevimento costituisce l'unica prova necessaria all'effettivo perfezionamento della notifica

--- qualora la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria venisse ritenuta viziata, la stessa dovrà essere sanata ai sensi dell'art. 156/3° comma c.p.c. per il raggiungimento dello scopo

--- gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono quelli calcolati secondo un tasso fisso per legge, per cui l'Agente della riscossione eccipe la propria carenza di legittimazione passiva

--- l'obbligo di corrispondere l'aggio viene imputato soltanto a chi non versa quanto dovuto ed è chiesto a titolo di partecipazione alla remunerazione dei costi di tale attività

--- la determinazione del compenso di riscossione viene dettata da una disciplina specifica ed è destinato a remunerare l'attività dell'Agente della riscossione e a coprire i costi delle strutture necessarie allo svolgimento del servizio

--- nella comunicazione impugnata risulta indicato il responsabile della procedura di iscrizione di ipoteca il signor ██████████

per quanto sopra Equitalia chiede venga rigettato il ricorso proposto in quanto infondato ; il tutto con vittoria di spese ed onorario

OSSERVA

Il ricorso merita accoglimento .

La notifica della cartella di pagamento è disciplinata dal DPR 602/73 , che trova applicazione alla riscossione coattiva di tutte le entrate dello Stato (art. 18 DLgs 46/99) .

La legge disciplina la notifica a mezzo posta mediante invio con raccomandata ; tale modalità di notifica , oltre ad essere disciplinata dagli articoli 148 e 149 del c.p.c. e dal principio base della notifica degli atti impositivi (lettera e) dell'art. 60 del DPR 600/73) è anche disciplinata dalla Legge 890/82 per le “ notificazioni a mezzo posta “ secondo la quale (art. 1) l'ufficiale giudiziario – agente notificatore – può avvalersi del servizio postale per la notificazione nel rispetto delle seguenti fasi :

- 1) compilazione della relata di notifica indicando l'Ufficio postale da cui parte l'atto (art. 149 del c.p.c. e art. 3 legge 890/82)
- 2) apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica (art. 148 del c.p.c.)
- 3) inserimento dell'atto da notificare nella busta al cui esterno deve essere riportata anche la sua sottoscrizione (art. 3 legge 890/1982)
- 4) compilazione dell'avviso di ricevimento (art. 2 legge 890/1982)
- 5) consegna della busta all'ufficio postale



Quanto sopra indicato deve essere indicato nella relata di notifica non solo per disposizione di legge (art. 160 del c.p.c.) ma anche in quanto ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che si è espressa “ *Qualora nell'originale dell'atto da notificare, la relazione sia priva della sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico, ove manca il requisito indefettibile per l'attestazione dell'attività compiuta.* “ (sentenza n. 5305/1999).

Il principio della Corte viene anche recepito dalla giurisprudenza delle Commissioni Tributarie che hanno stabilito che “ *la notifica può avvenire anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ma sempre per il tramite di un intermediario qualificato < ufficiale giudiziario > e non con il semplice ricorso al servizio postale* “ e con il rispetto delle singole formalità che “ *ufficiale deve compiere ... a cominciare dalla stesura della relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto* “ .

Deve essere condivisa l'affermazione dei giudici di merito conseguente ad una corretta lettura unitaria dell'intero disposto del primo comma dell'art. 26 del DPR 602/1973, che l'Agente della Riscossione non rientra nel novero dei soggetti abilitati indicati tassativamente nella norma suddetta, anche nel caso in cui la notificazione sia stata effettuata avvalendosi del mezzo della posta ai sensi del secondo periodo del sopra detto primo comma.

Alla luce della numerosa giurisprudenza emerge che la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in questione è stata effettuata da soggetto sicuramente non munito del relativo potere per cui deve ravvisarsi la giuridica inesistenza dell'atto di notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria; esiste anche recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 398/2012) che stabilisce come ai fini della validità della notifica, ai sensi degli art. 148 e 160 del c.p.c. , ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, la mancanza di elementi essenziali sulla relata della stessa, comporta “ *... la nullità insanabile della notifica....* “ .

La presentazione del ricorso non può sanare, come invece sostenuto da Equitalia, la notifica inesistente della comunicazione; la sanatoria può essere applicata agli atti con natura processuale in quanto, per questi ultimi, consente al giudizio di proseguire fino alla pronuncia del giudice e ne evita uno stop; se però tale vizio è riferito a un atto con natura sostanziale, come la notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento (in quanto espressivi della pretesa fiscale, quindi, atti impositivi di natura sostanziale), l'ipotesi di inesistenza non è sanabile dalla notifica.

La comunicazione di iscrizione ipotecaria porta la relata , sul frontespizio, lasciata in bianco costituendo ciò violazione dell'art. 148 cpc e vizio di legittimità che inficia, per nullità derivata, la cartella stessa (Commissione Tributaria prov.le di Treviso – sez. IV – 06/02/2006 n. 5)



Da giurisprudenza consolidata è l'Agente della riscossione il deputato al calcolo degli interessi sull'importo iscritto a ruolo e non l'Agenzia delle Entrate (Corte di Cass. sentenza n. 4516/2012 – CTR Trento sez. III sent. 26 del 26/03/2012 depositata il 27/04/2012).

Per la notificazione della comunicazione, oltre a quanto esaustivamente sopra esposto, si richiama quanto recentemente affermato della Suprema Corte di Cassazione n. 398 del 30/01/2012 che dice “ *Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini della validità della notifica ai sensi dell'art. 148 cpc , in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all'originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, mentre, ove in questa manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata all'originale non è idonea ad escludere la nullità della notifica ai sensi dell'art. 160 cpc “ .*

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12010 del 19/01/2007 ha precisato che “ *specificatamente, con riguardo alla mancanza, nella copia notificata consegnata al destinatario, della indicazione della data dell'eseguita notifica, è stato affermato che ciò comporta la nullità insanabile della notifica nel caso in cui da questa decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti . “*

Questo Collegio, sentite le parti e per i motivi sopra esposti, ritiene doversi accogliere il ricorso proposto ritenendo nulla la notifica nei modi in cui è stata effettuata e quindi la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 17/06/2014 emessa da Equitalia e qui impugnata.

Ogni altra questione resta assorbita.

Le spese seguono la soccombenza per cui Equitalia Centro spa viene condannata al pagamento delle spese di lite, a favore della parte ricorrente, che vengono liquidate nella misura di € 1.000,00= oltre ad accessori .

Il Collegio condivide le osservazioni.


PER QUESTI MOTIVI

--- accoglie il ricorso

--- condanna Equitalia Centro spa al pagamento delle spese di lite, a favore della parte ricorrente, che vengono liquidate nella misura di € 1.000,00= oltre ad accessori.

Parma 19 Novembre 2014

Il Relatore



Il Presidente

